

ORIGINALE



Deliberazione n° 18
in data 03/04/2015

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - MODIFICA

L'anno **Duemilaquindici**, e questo dì **03** del mese di **Aprile**, alle ore 10:00, nella Residenza Comunale, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno, previa la trasmissione degli inviti scritti avvenuta nei modi e termini di legge, come da relazione in atti.

Sono intervenuti i Signori:

		Presente	Assente
1.	TONDI FABRIZIO	X	
2.	VENTRESCA LUCA	X	
3.	PAGANINI MANUELA	X	
4.	FREGOLI CINZIA	X	
5.	FLORI STEFANO	X	
6.	VITI GIACOMO	X	
7.	SABATINI MASSIMO	X	
8.	COPPI SIMONA	X	
9.	GORI GIACOMO	X	
10.	BISCONTI GIACOMO	X	
11.	MORELLINI FEDERICA	X	
12.	CASTRO ROSARIO		X
13.	TONDI ANDREA		X
		11	2

Presiede l'adunanza il Sig. TONDI FABRIZIO nella sua qualità di Presidente , assistito dal Segretario Comunale Dott. D'AVINO MICHELE incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente constatata la validità del numero legale degli intervenuti e che gli atti sono stati depositati ai sensi di legge, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Signori:

, ,

Il Sindaco Fabrizio Tondi introduce l'argomento iscritto al N. 5 dell'o.d.g. inerente la modifica al regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI (tassa sui rifiuti).

Il Consigliere Bisconti Giacomo chiede che siano illustrati nel dettaglio i contenuti della modifica al regolamento.

Il Sindaco invita il Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Fallani Giulio, a fornire i chiarimenti richiesti.

Il Dott. Fallani precisa che la modifica riguarda le modalità di riduzione della tariffa in alcuni casi, puntualmente enumerati.

In assenza di ulteriori rilievi da parte dei Consiglieri, il Sindaco invita il Consiglio Comunale a deliberare sulla presente proposta all'ordine del giorno.

Consiglieri presenti e votanti: 11. Favorevoli: 9. Astenuti: 2 (I Consiglieri Bisconti Giacomo e Morellini Federica).

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile.

Consiglieri presenti e votanti: 11. Il Consiglio Comunale con voti Favorevoli: 9. Astenuti: 2 (I Consiglieri Bisconti Giacomo e Morellini Federica) dichiara la presente proposta immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) é stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO:

- che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che, al di là dell'articolazione di cui sopra nelle componenti suindicate, è possibile procedere separatamente alla regolamentazione dei rispettivi prelievi tributari, per i quali vigono norme specifiche;
- che infatti in materia di TARI, la citata Legge n. 147/2013, prevede la relativa disciplina in specifici commi, rendendo quindi possibile procedere alla predisposizione di specifico Regolamento TARI da applicarsi nel territorio comunale;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 25/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I. (tassa sui rifiuti);

VISTO che il Regolamento di cui sopra deve in particolare stabilire condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del tributo;

VISTO che con l'art. 22, comma 3, del vigente Regolamento TARI è prevista una riduzione del 30% della tariffa sulla parte variabile alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, subordinata alla presentazione di apposita istanza;

VISTO che, anche alla luce delle recenti istanze presentate dai contribuenti, si rende necessario regolamentare in modo esaustivo quali sono le condizioni necessarie per avviare il compostaggio al fine di garantire un utilizzo abitudinario, continuativo e non occasionale e, quindi, un'applicazione corretta della riduzione del 30% della tariffa sulla parte variabile;

TENUTO CONTO di quanto sopra si ritiene opportuno modificare il comma 3 dell'art. 22 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) come meglio sotto indicato:

"3. Alle utenze domestiche residenti sul territorio di Abbadia San Salvatore che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile del prelievo fiscale, sulla scorta anche delle vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata. Al fine del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale è richiesto:

- a) il singolo utente deve avere in proprietà, affitto o comodato d'uso (dimostrabile dietro presentazione di regolare contratto scritto registrato) un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq adiacente all'abitazione di residenza o ad una distanza non superiore di 200 metri lineari, misurabili a partire dall'entrata dell'abitazione di residenza all'accesso del fondo (giardino, orto, terreno), al fine di garantire un utilizzo abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio domestico;*
- b) di effettuare il compostaggio della frazione organica domestica dei rifiuti, attraverso l'utilizzo di apposito contenitore di cui deve essere dimostrato il possesso;*
- c) la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.*
- d) la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.*

- e) *il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreno privato, come definito nella lett. a) del presente articolo, in quanto presupposto della riduzione fiscale è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.*
- f) *anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato sugli stessi terreni, giardini e/o orti di cui alla lettera a) in cui avviene la pratica del compostaggio.*
- g) *i materiali da compostare "frazione umida e verde" sono:*
- *avanzi di cucina e vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè); scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di potature, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto);*
 - *altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato).*
- h) *per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:*
- *mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;*
 - *-triturare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;*
 - *-accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.*
- i) *condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale, previsto per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, è la presentazione di apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:*
- *essere residente nel Comune di Abbadia San Salvatore;*
 - *disporre di un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq adiacente all'abitazione di residenza o ad una distanza non superiore di 200 metri lineari dall'abitazione di residenza, così come definito nella lett. a) del presente articolo, rispetto alla quale richiede lo sgravio fiscale;*
 - *dichiarare il possesso ed il corretto utilizzo dell'apposito contenitore, impegnandosi ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico e ad utilizzarlo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare;*
 - *l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;*
 - *l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;*
 - *l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde.*

Acquisita l'istanza, il Responsabile del Servizio Tributi, provvederà ad applicare lo sgravio sul ruolo TARI per l'anno successivo alla data dell'istanza. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti del Servizio Tributi, quale unico documento che l'attribuzione dell'agevolazione tributaria e, necessaria, per la realizzazione dei controlli.

La riduzione sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti sul territorio comunale che effettuino il compostaggio. L'istanza di cui alla lett. i) può essere presentata solo dal soggetto iscritto a ruolo TARI;

- l) *La richiesta di riduzione deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal sito Internet del Comune ed inviata all'Ufficio protocollo dell'Ente. Al fine del riconoscimento del beneficio l'istanza deve essere presentata entro il 15 Dicembre dell'anno precedente. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. Per continuare ad avere diritto alla riduzione l'istanza dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 15 Dicembre.*
- m) *il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, la relativa riduzione tributaria è revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione del Responsabile del Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la relativa riduzione sulla TARI, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.*

La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal mese solare in corso alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita bollettazione";

VISTO inoltre l'art.33, comma 1, del vigente Regolamento, relativamente alla riscossione annuale della TARI, con il quale sono state previste due rate scadenti una nel mese di Maggio e una nel mese di Novembre e non è stata prevista la possibilità di dilazionare i pagamenti, in regime ordinario, oltre ha non regolamentare il caso in cui si debba procedere alla riscossione della stessa senza aver determinato le tariffe;

RITENUTO pertanto necessario, per i motivi sopra evidenziati:

- a) modificare l'art. 33 comma 1, del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I. come meglio sotto indicato:

"1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate:

- *una prima rata pari al 55% della tassa dovuto entro il mese di Maggio con possibilità di dilazionare in due versamenti: uno nel mese di Maggio e uno nel mese di Giugno;*
- *una seconda rata pari al 45% della tassa dovuta entro il mese di Novembre, con possibilità di dilazionare in due versamenti: uno nel mese di Novembre e uno nel mese di Dicembre;*

- b) modificare l'art. 33, del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I., inserendo il comma 1 bis come meglio sotto indicato:

"1bis. Nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo ai fini del versamento della rata di acconto si provvederà ad emettere avviso di pagamento calcolato, in relazione al 55% dell'importo lordo dovuto dal contribuente applicando le aliquote approvate per l'anno precedente. In sede di pagamento del saldo si provvederà ad effettuare l'eventuale conguaglio tra quanto dovuto, applicando le tariffe deliberate per l'anno di competenza e l'importo della rata di acconto";

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...*";

PRESO atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° Gennaio 2015;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e la Legge 27 Luglio 2000, n. 212, "Statuto dei Diritti del Contribuente" e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art.52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

Con voti espressi nelle forme di legge dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli: 9.

Astenuti: 2 (I Consiglieri Bisconti Giacomo e Morellini Federica)

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di approvare la modifica al comma 3 dell'art. 22 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I. (tassa sui rifiuti) come meglio sotto indicato:

"3. Alle utenze domestiche residenti sul territorio di Abbadia San Salvatore che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile del prelievo fiscale, sulla scorta anche delle vigenti disposizioni in materia di raccolta differenziata. Al fine del conseguimento della riduzione del prelievo fiscale è richiesto:

- a) *il singolo utente deve avere in proprietà, affitto o comodato d'uso (dimostrabile dietro presentazione di regolare contratto scritto registrato) un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq adiacente all'abitazione di residenza o ad una distanza non superiore di 200 metri lineari, misurabili a partire dall'entrata dell'abitazione di residenza all'accesso del fondo (giardino, orto, terreno), al fine di garantire un utilizzo abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio domestico;*
- b) *di effettuare il compostaggio della frazione organica domestica dei rifiuti, attraverso l'utilizzo di apposito contenitore di cui deve essere dimostrato il possesso;*

- c) la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata all'aperto e poggiare su suolo naturale, preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.
- d) la struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata ad una distanza adeguata dai confini con altre proprietà scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.
- e) il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreno privato, come definito nella lett. a) del presente articolo, in quanto presupposto della riduzione fiscale è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta.
- f) anche il compost ottenuto dall'attività di compostaggio deve essere utilizzato sugli stessi terreni, giardini e/o orti di cui alla lettera a) in cui avviene la pratica del compostaggio.
- g) i materiali da compostare "frazione umida e verde" sono:
 - avanzi di cucina e vegetali (scarti di frutta e verdura, fondi di caffè, filtri di tè e caffè);
 - scarti di giardino e dell'orto (ramaglie di potature, sfalci d'erba, foglie secche, fiori appassiti, resti vegetali dell'orto);
 - altri materiali biodegradabili (tovaglioli di carta, cartone, segatura e trucioli di legno non verniciato).
- h) per una buona riuscita del compostaggio si raccomanda di adottare i seguenti accorgimenti:
 - mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
 - tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
 - accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) ed effettuare periodici rimescolamenti per garantire una buona ossigenazione interna della massa.
- i) condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale, previsto per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico, è la presentazione di apposita istanza con autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:
 - essere residente nel Comune di Abbadia San Salvatore;
 - disporre di un fondo (giardino, orto, terreno) di almeno 200 mq adiacente all'abitazione di residenza o ad una distanza non superiore di 200 metri lineari dall'abitazione di residenza, così come definito nella lett. a) del presente articolo, rispetto alla quale richiede lo sgravio fiscale;
 - dichiarare il possesso ed il corretto utilizzo dell'apposito contenitore, impegnandosi ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico e ad utilizzarlo, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, per smaltire i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare,
 - l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa comunale nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;
 - l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;
 - l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde.

Acquisita l'istanza, il Responsabile del Servizio Tributi, provvederà ad applicare lo sgravio sul ruolo TARI per l'anno successivo alla data dell'istanza. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti del Servizio Tributi, quale unico documento che l'attribuzione dell'agevolazione tributaria e, necessaria, per la realizzazione dei controlli.

La riduzione sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti sul territorio comunale che effettuino il compostaggio. L'istanza di cui alla lett. i) può essere presentata solo dal soggetto iscritto a ruolo TARI;

- l) La richiesta di riduzione deve essere redatta su apposito modulo di autocertificazione messo a disposizione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o scaricabile dal sito Internet del Comune ed inviata all'Ufficio protocollo dell'Ente. Al fine del riconoscimento del beneficio l'istanza deve essere presentata entro il 15 Dicembre dell'anno precedente. Le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione. Per continuare ad avere diritto alla riduzione l'istanza dovrà essere rinnovata ogni anno entro il 15 Dicembre.
- m) il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida e verde, comunicando data e orari indicativi del sopralluogo. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente regolamento, la relativa riduzione tributaria è revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato ai controlli e con successiva comunicazione del Responsabile del

Servizio Tributi. Per ottenere nuovamente la relativa riduzione sulla TARI, l'utente a cui è stata revocata, dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.

La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal mese solare in corso alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita bollettazione";

- di modificare l'art. 33 comma 1, del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I. come meglio sotto indicato:
"1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa, e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate:
 - *una prima rata pari al 55% della tassa dovuto entro il mese di Maggio con possibilità di dilazionare in due versamenti: uno nel mese di Maggio e uno nel mese di Giugno;*
 - *una seconda rata pari al 45% della tassa dovuta entro il mese di Novembre, con possibilità di dilazionare in due versamenti: uno nel mese di Novembre e uno nel mese di Dicembre;*
- di modificare l'art. 33, del vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della T.A.R.I., inserendo il comma 1 bis come meglio sotto indicato:
"1bis. Nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo ai fini del versamento della rata di acconto si provvederà ad emettere avviso di pagamento calcolato, in relazione al 55% dell'importo lordo dovuto dal contribuente applicando le aliquote approvate per l'anno precedente. In sede di pagamento del saldo si provvederà ad effettuare l'eventuale conguaglio tra quanto dovuto, applicando le tariffe deliberate per l'anno di competenza e l'importo della rata di acconto";
- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto del 1° Gennaio 2015;
- di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, del D.Lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente;
- di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero necessari.

Inoltre, stante l'urgenza, con voti:

Favorevoli: 9.

Astenuti: 2 (I Consiglieri Bisconti Giacomo e Morellini Federica)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

EC/

ORIGINALE

Deliberazione n° 18 in data 03/04/2015

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
TONDI FABRIZIO

IL Segretario COMUNALE
Dr. D'AVINO MICHELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico istituzionale di questo Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr D'AVINO MICHELE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione:

- ☐ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il 03/04/2015
- ☐ E' divenuta esecutiva il , decorso il termine di 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione (Art. 134 – comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr D'AVINO MICHELE